

N. 9510/18 Prot.



# **Procura della Repubblica**

## **presso il Tribunale di BELLUNO**

**AI SOSTITUTI PROCURATORI**

**AL PERSONALE AMMINISTRATIVO**

**e, per conoscenza:**

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**

**AL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BELLUNO**

**OGGETTO: Richiesta di informazioni relative alla pendenza e/o allo stato di procedimenti penali. Richiesta e ritiro di copia degli atti del procedimento cui il difensore ha diritto di assistere e a seguito degli avvisi di cui agli artt. 408 e 415 bis c.p.p.**

Considerato il diffondersi della prassi, da parte di numerosi difensori, di inoltrare all'Ufficio, tramite e-mail ordinaria o PEC, richieste di notizie circa la pendenza e/o lo stato di procedimenti penali nonché, a seguito della comunicazione degli avvisi di cui agli artt. 408 e 415 bis c.p.p., richieste di consultazione dei fascicoli processuali e di rilascio di copie di atti del procedimento, ritengo opportuno evidenziare che tale consuetudine, fin tanto che anche nel settore penale non verrà data attuazione al c.d. "processo telematico", non può ritenersi corretta, in quanto in contrasto con la disciplina del c.p.p.

Infatti, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione con recenti sentenze (Sez. II<sup>^</sup>, sent. n. 31314 del 16 maggio 2017, Rv. 270702; Sez.I<sup>^</sup>, sent. n. 18235 del 28 gennaio 2015, Rv. 263189), nel processo penale le parti private non sono legittimate ad effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

In particolare, in una fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato, è stato affermato che “... *alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l'uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione. L'utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall'imputato – a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p. (art. 1, comma 19, Legge n. 228 del 2012 ; art. 16, commi 9 e 10, D.L. 18/10/2012 n. 179). Allo stato, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie all'ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari. Si tratta de:*

- a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.;*
- b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) con “mezzi tecnici idonei”, secondo il dettato dell'art. 148, comma 2 bis, c.p.p.;*
- c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall'imputato, per i quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telefonica dell'estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all'art. 157, commi primo e secondo, e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149 c.p.p.);*
- d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall'imputato, mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150 c.p.p.)”.*

Tanto premesso, occorre chiarire quale rilievo debba darsi alle istanze trasmesse dai difensori con le predette modalità e quali siano i conseguenti adempimenti operativi.

Lo scrivente è convinto che un proficuo e collaborativo rapporto con gli Avvocati, i quali sono coprotagonisti della giustizia, sia assolutamente necessario nella prospettiva della rapida ed efficace definizione dei procedimenti.

In quest'ottica, pur ribadito che le istanze/richieste dei difensori trasmesse a mezzo PEC (o addirittura, talvolta, con posta elettronica ordinaria) sono irrituali e quindi prive di

effetto, si dispone che esse vengano iscritte al protocollo informatico dell'Ufficio, stampate e quindi trasmesse in visione al magistrato titolare del procedimento cui si riferiscono, il quale, ove lo ritenga, prenderà contatto attraverso la propria segreteria col mittente affinché provveda a presentare la medesima istanza/riciesta nelle forme previste dal c.p.p..

Le istanze/ricieste pervenute a mezzo posta elettronica non devono essere inserite nel fascicolo del procedimento cui attengono e, dopo essere state eventualmente prese in considerazione da parte del magistrato procedente per le finalità indicate al capoverso che precede, andranno immediatamente archiviate.

Evidenzio che, come già stabilito nel Progetto Organizzativo dell'Ufficio attualmente in vigore, l'uso della posta elettronica non solo non è interdetto, ma addirittura consigliato, laddove i difensori intendano richiedere appuntamenti/incontri con i magistrati titolari dei procedimenti.

A tal proposito, si raccomanda ai magistrati dell'Ufficio di praticare, ove occorra, la comunicazione informale con gli Avvocati mediante la posta elettronica non solo per corrispondere alle richieste di appuntamenti, ma anche per ogni reciproca necessità di interlocuzione informale sui procedimenti in corso (ad esempio, per promuovere il ricorso a riti alternativi, valutare l'eventuale applicazione congiunta di pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p, ecc.), poiché tale forma di agile comunicazione tra magistrati della Procura e Avvocati favorisce la soluzione delle problematiche e produce all'evidenza risparmio di tempo.

In tale ottica si ritiene, in attesa dell'avvio del nuovo sistema informatico P@ss a ciò destinato ed attualmente in fase di sperimentazione presso altre sede giudiziarie, di poter considerare rituali ed ammissibili le richieste di certificazioni ex art. 335 c.p.p. che pervengano dai difensori per mezzo del loro canale ufficiale di posta elettronica certificata, il quale garantisce all'ufficio sufficiente margine di certezza in ordine all'identità e legittimazione del mittente. Di conseguenza, trattandosi di atto di natura amministrativa, per il quale tra l'altro non sono dovuti diritti all'Ufficio, si autorizza il funzionario preposto a rilasciare i certificati medesimi via posta elettronica certificata all'avvocato richiedente.

Ritengo infine opportuno ricordare che l'intervento tecnico-professionale del difensore non può essere delegato a persone prive della relativa specifica qualità (artt. 102 c.p.p. e 34 d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271, disp. att. c.p.p.).

È ammesso il deposito di istanze, richieste, memorie da parte di persone munite di delega scritta da parte del difensore, di fiducia o d'ufficio, nominato.

Ritengo opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I<sup>^</sup>, sent. n. 35127 del 19//4/2011; Cass., Sez. III<sup>^</sup>, sent. N. 21391 del 3/3/2010; Cass., Sez III<sup>^</sup>, sent. n. 46034 del 12/12/2008; Cass., Sez I<sup>^</sup>, sent. n. 11268 del 2/3/2007; Cass., Sez VI<sup>^</sup>, sent. n. 15311 del 17/4/2007), la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, con la conseguente necessità di scrupolosa osservanza delle forme e delle modalità previste dalla menzionata disposizione.

Poiché la norma individua nel “*difensore*” il soggetto legittimato a depositare l’atto di nomina presso l’autorità procedente, salva l’ipotesi alternativa della trasmissione della nomina a mezzo raccomandata, è evidente che, ove il professionista non intenda o non possa per qualsiasi motivo provvedere personalmente e voglia affidare l’incombente ad un proprio collaboratore di studio o a persona terza, ha l’onere di redigere apposita delega scritta.

Per prassi è per converso ammissibile la mera delega orale quando la relazione tra il professionista designato nell’atto di nomina e la persona incaricata della consegna sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione, come normalmente avviene nei casi in cui il difensore appartenga al Foro istituito presso la circoscrizione giudiziaria dell’autorità procedente.

La consultazione dei fascicoli dei procedimenti penali e la richiesta di copia degli atti dei medesimi deve avvenire personalmente ad opera del difensore nominato di fiducia o d'ufficio ovvero del sostituto formalmente designato ex art. 102 c.p.p., con esclusione pertanto dei praticanti non abilitati al patrocinio davanti il Giudice monocratico e dei collaboratori di studio, salva la possibilità della delega agli stessi **per la sola presentazione della richiesta**, in conformità al principio sopra enunciato.

Per converso, il ritiro delle copie degli atti richieste con le modalità suddette nonché la loro materiale fotocopiatura, trattandosi di attività materiale non professionalmente qualificata può essere effettuato, previa delega scritta, anche dai praticanti non abilitati al patrocinio avanti al Giudice monocratico e da collaboratori di studio.

È ammessa la mera delega orale alle condizioni sopra indicate.

Da ultimo, si rammenta che il sistema di notifiche penali telematiche SNT è utilizzabile esclusivamente per le notifiche disposte dall’Autorità Giudiziaria; pertanto resta precluso, allo stato, l’uso di tale modalità di interlocuzione telematica per qualsiasi altro

tipo di corrispondenza di carattere processuale, ovvero di carattere amministrativo, verso pubbliche amministrazioni, enti o soggetti privati, al di fuori delle ipotesi previste dalla Circolare 11 dicembre 2014 della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, alla quale si rinvia integralmente.

Belluno, 16 ottobre 2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
Paolo LUCA